

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2004, n. 103.
 Delega all'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali delle funzioni amministrative, ex artt. 13 e 15 della legge regionale n. 35/92 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli enti agrari interessati nelle Province di Roma, Rieti e Viterbo, anno 2004. Pag. 31
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2004, n. 169.
 Istituzione della Giornata del donatore e delle donazioni. Legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2. Pag. 33
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 186.
 Rettifica ed integrazione DGR n. 288 dell'8 marzo 2002, concernente: Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e succ. mod.; disciplina relativa al settore commercio, art. 32, co. 2 e 3 comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Pag. 35
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2004, n. 242.
 Pagamento e riscossione dei canoni e dei proventi demaniali dovuti per l'uso delle acque pubbliche. Integrazioni e modificazioni alla D.G.R. n. 1318 del 5 dicembre 2003. Pag. 37
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2004, n. 245.
 Prasa d'atto accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali empoietiche (CSE)». Conferenza Stati Regionali. Repertorio Atti n. 1770 del 10 luglio 2003. Pag. 40
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2004, n. 246.
 Istituzione del Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale (SEMT) presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria-Policlinico di Tor Vergata, Roma. Pag. 69
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2004, n. 247.
 Adempimenti legge 6 marzo 2001, n. 52: Istituzione del Registro Regionale dei donatori di midollo osseo. Pag. 72
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2004, n. 248.
 Autorizzazione ad istituire la banca per la conservazione di sangue da cordone ombelicale (SCO) presso l'Istituto di Ematologia e il Servizio Trasfusionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico «A. Gemelli» di Roma. Pag. 74
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2004, n. 281.
 Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Roma; conferma revisione 2002 e previsione gruppo di lavoro. Pag. 76

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2004, n. 281.
 Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Viterbo anno 2002. Rettifica deliberazione Giunta regionale 1° agosto 2003, n. 776. Pag. 78
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2004, n. 286.
 Assistenza aggiuntiva nelle strutture ospedaliere: indicazioni alle Aziende Sanitarie sull'organizzazione del servizio (art. 71, legge regionale n. 2 del 6 febbraio 2003). Pag. 79
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 297.
 Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001. UPB R31. Pag. 81
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 298.
 Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale n. 25/2001. UPB F32. Pag. 82
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2004, n. 321.
 Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della Misura 114 (I) «altre misure forestali», Azione 1.1 «raccolta, trasformazione e commercializzazione prodotti della selvicoltura». Avviso pubblico. Pag. 83

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

- DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 marzo 2004, n. 464.
 Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese. Legge n. 598/94, art. 11, innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale, sicurezza nei luoghi di lavoro. Sospensione della ricezione delle domande per esaurimento delle risorse. Pag. 105
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 aprile 2004, n. 536.
 Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Misura 11.6 (N) «servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali». Avviso pubblico DGR n. 1522/02, scadenza 31 gennaio 2003. Finanziamento di n. 22 domande rientranti nella graduatoria regionale. Investimento complessivo ammesso € 835.941,97, spesa pubblica ammessa € 641.056,93. Organismo pagatore AGEA. Pag. 107

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 2 APR. 2004

- 2 APR. 2004
ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N. - 242 -

OGGETTO:

Pagamento e riscossione dei canoni e dei proventi demaniali dovuti per l'uso delle -acque pubbliche. Integrazioni e modificazioni alla D.G.R. n° 1318 del 5.12.2003.



OGGETTO: Pagamento e riscossione dei canoni e dei proventi demaniali dovuti per l'uso delle acque pubbliche. Integrazioni e modificazioni alla D.G.R. n° 1318 del 5.12.2003.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

- VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, concernente: "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- VISTO l'art. 10 del D.lgs. 12 luglio 1993, n° 275, che prescrive l'obbligo della denuncia pozzo a qualunque uso adibito, a carico dei proprietari, possessori ed utilizzatori, nonché l'espressione del parere dell'Autorità di Bacino in merito alle domande di concessione dell'acqua pubblica;
- VISTO l'art. 18 L. 5 gennaio 1994, n° 36, concernente: "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la L.R. 13 luglio 1998, n° 28 concernente: "Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche";
- VISTO il D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238, concernente: "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n° 36, in materia di risorse idriche.....";
- VISTO l'art. 2 della L. 17 agosto 1999, n° 290, che demanda alle regioni il compito di adottare provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti inerenti le denunce di pozzi e le concessioni di acque pubbliche;
- VISTA la D.G.R. n° 5709, del 6 dicembre 1999, concernente: "Direttive alle Province in merito "alla denuncia pozzi" di cui all'art. 2 della L. 17 agosto 1999, n° 290";
- VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze 24 novembre 2000, con il quale vengono rideterminati i canoni, proventi e diritti erariali per le utenze di acqua pubblica per il triennio 2000-2002;
- VISTA la L.R. 1 dicembre 2000, n° 30, concernente: "Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n° 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni";
- RITENUTO che la L.R. 28/1998 ha istituito l'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche e che con l'entrata in vigore della normativa statale precitata alle Regioni sono state conferite le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, nonché alla determinazione dei canoni di concessione di acque pubbliche ed all'introito dei relativi proventi;
- CONSIDERATO che gli utenti di acque pubbliche sono tenuti a versare, alla Regione Lazio - Servizio Tesoreria Regionale-Banca di Roma - Via Cristoforo Colombo, 212- Roma;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n° 1118 del 25 luglio 2001, sono state impartite le disposizioni per la riscossione dei canoni demaniali e per il recupero, a decorrere dal 10 agosto 1999, di quelli relativi agli usi delle acque divenute pubbliche, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n° 36, con la seguente causale: "recupero canone demaniale idrico";
- CONSIDERATO che sono state inviate dalle Aree Decentrate dell'Assessorato ai Trasporti e dei LL.PP. numerose lettere di richiesta di pagamento di canoni e di addizionale regionale per l'uso dell'acqua, sulla base delle denunce pozzi presentate dagli utenti, ai sensi del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni;



- PRESO ATTO delle note delle Aree Decentrate della Direzione Regionale Infrastrutture, di Latina prot. n. 25296 del 11/02/2004, di Rieti prot. n. 26125 del 12/02/2004, di Viterbo prot. n. 29911 del 19/02/2004 e di Roma prot. n. 039873 dell'8/03/2004 con le quali dette Aree rappresentavano, alle strutture regionali competenti, le problematiche emerse in ordine alle richieste di pagamento dei canoni demaniali per l'utilizzo delle acque pubbliche, inviate all'utenza in attuazione delle funzioni amministrative per l'esecuzione finanziaria dei provvedimenti di concessione ex D.L. 112/98 e D.G.R. 1118/01;
- CONSIDERATO che occorre mettere in condizione l'utenza di avere il necessario tempo per:
 - avanzare l'eventuale domanda di reclamo circa gli usi richiesti ed indicati nell'autodenuncia in ordine ai cambiamenti d'uso intervenuti nel corso degli anni;
 - avanzare l'eventuale domanda di reclamo in ordine a possibili errori di formulazione delle richieste di pagamento trasmesse all'utenza;
- CONSIDERATO che la procedura per la proposizione di reclamo avverso l'accertamento del canone di concessione per le piccole derivazioni, si è inserita come rimedio innovativo degli ordinari procedimenti di accertamento, liquidazione e riscossione dei medesimi canoni, in un contesto di consuetudini comportamentali per l'utenza, che non ha avuto tempestiva consapevolezza delle facoltà di autotutela disciplinate dal reclamo;
- ATTESO che, in conformità al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nella prospettazione sintomatica del dovere per la Pubblica Amministrazione di garantire piena e compiuta visibilità al soggetto amministrato degli strumenti di tutela dei propri diritti ed interessi che l'ordinamento rende disponibili, si ravvisa la necessità di rendere effettivamente fruibile la procedura di reclamo;
- RITENUTO che all'effettiva fruibilità della ripetuta procedura vi osta la ristrettezza dei termini liberi per la proposizione della medesima, fissati in trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell'accertamento del canone necessario, nonché la natura perentoria dello stesso termine, la cui decorrenza produce l'effetto della decadenza dalla facoltà di proporre reclamo;
- CONSIDERATO che il limite all'esercizio della facoltà di proporre reclamo nei termini esplicitati al precedente capo può essere rimosso disponendo la natura dilatoria e non perentoria del termine per proporre reclamo, rimettendo alla valutazione dell'ufficio che lo riceve l'ammissibilità dello stesso, sulla base delle ragioni addotte dal titolare della concessione circa il mancato rispetto del termine di trenta giorni assegnati;

CONSIDERATO - CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE - NON È SOGGETTA ALLA CONSERVAZIONE DELLE PARTI SOCIALI;

all'unanimità

DELIBERA

- Ferma restando la rimanente disciplina di cui alla deliberazione n.1318 del 5.12.2003, il termine di 30 giorni per la proposizione del reclamo avverso l'accertamento del canone demaniale idrico, è dilatorio.
- L'ufficio al quale è presentato il reclamo oltre il termine di 30 giorni può accettarlo, valutate le ragioni del ritardo addotte dal proponente il reclamo. Per i reclami che alla data di pubblicazione della presente deliberazione sono stati presentati oltre il termine di 30 giorni, l'ufficio può accettarli valutate le ragioni del ritardo. In ogni caso, per l'anno in corso, il termine per proporre reclamo non può superare il 31 dicembre 2004. Per gli anni successivi, il termine per proporre reclamo, non può superare il 31 dicembre dell'anno in cui verrà emessa la cartella di pagamento.

- Gli utenti che siano tenuti al pagamento dei canoni demaniali idrici, per somme superiori ad € 750,00 possono presentare istanza di dilazione del pagamento dell'intero importo in 4 rate trimestrali all'Area Decentrata dell'Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici, competente per territorio di:

- Roma: Via del Caravaggio, 99
- Cassino: Via E. De Nicola, 79
- Frosinone: Viale Mazzini, 133
- Latina: Piazza del Popolo, 5
- Rieti: Via F. Sabino, 27
- Viterbo: Via Marconi, 28.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata alla scadenza indicata, comporta la decadenza del beneficio della dilazione.

- di pubblicare la seguente deliberazione sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE;
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

